

4. L'importo dell'aiuto che figura nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'importo indicato nell'allegato IV del presente regolamento.

5. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1913/92 è sostituito dall'allegato V del presente regolamento.

6. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2313/92 è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.

7. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1148/93 è sostituito dall'allegato VII del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 233/95 è abrogato.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 2 si applica a decorrere dal 7 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*